



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FERIALE

R.G. n.57902/2013

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.09.2013 con termine per note sino al 13.09.2013,

premesso:

– che con il presente ricorso ex art.700 c.p.c. M. Gi. ha chiesto di ordinare alla Ci S.p.A. ed alla S.M.C. (M. S. Co.) il rilascio delle proprie masserizie contenute nel container n.TGHU4074170 o, in subordine, il sequestro conservativo ex art.670 n.1 c.p.c. dei beni della medesima;

– che la Ci S.p.A. e la S.M.C. non hanno contestato il diritto di proprietà della ricorrente sui beni contenuti all'interno del predetto container e si sono dichiarate disponibili al rilascio dei beni a fronte del pagamento di tutti gli importi dovuti;

– che, in particolare, la Ci S.p.A. ha sostenuto di esercitare un legittimo diritto ritenzione sulla merce oggetto del contratto di trasporto ed ha contestato l'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte con la ricorrente, dando prova di aver successivamente modificato con la controparte i termini del contratto di trasporto (in ragione dell'accertato aumento di peso e di volume delle masserizie imballate) nonché di aver provveduto in data 6.09.2013 al pagamento di complessivi € 4.821,10, quali importi dovuti alla S.M.C. per la polizza di carico, il rientro del container al porto di Civitavecchia e la custodia dello stesso (v. doc. n.doc. n.11 e note del 13.09.2013 della S.M.C.);

considerato:

- che nel caso in esame, sussistendo il necessario collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene, può ritenersi ammissibile l'esercizio di un diritto di ritenzione della Ci S.p.A. sui beni trasportati ex artt. 2756 e 2761 c.c. atteso che, quanto ai diritti derivanti dal trasporto anche marittimo, esso costituisce uno ius singolare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi previsti dalla legge (v. cass. Civ. n.13905/2005 che ha escluso la legittimità di un diritto di ritenzione del vettore solo su beni oggetto di obbligazioni diverse; id. ord. Tribunale di Milano del 22.10.2012 che ha ritenuto, in un caso di altri crediti, ^{no} insussistente il fumus del diritto di ritenzione ed ha concesso un provvedimento di rilascio ex art.700 c.p.c.); .
- che, peraltro, le particolari modalità di conclusione, modifica e svolgimento del contratto di trasporto (allo stato documentate da un preventivo e da e-mail intercorse tra le parti) non consentono, a questo giudice, di valutare la correttezza del comportamento tenuto dalle parti nella conclusione e nell'esecuzione del contratto e l'eventuale inadempimento dell'una o dell'altra o di entrambe alla proprie obbligazioni contrattuali;
- che, pertanto, allo stato non può ritenersi provato né il requisito del *fumus boni iuris* né quello del *periculum in mora* conseguente alla mancata restituzione dei beni mobili trasportati, in quanto l'adeguata conservazione degli stessi in un container esclude che il decorso del tempo possa determinarne il deterioramento ed il pagamento dei crediti dovuti per il trasporto può garantirne l'immediata riconsegna degli stessi alla parte ricorrente senza che sia necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare;
- che il pagamento degli importi dovuti per la riconsegna delle masserizie oggetto del contratto di trasporto non preclude alla parte di agire giudizialmente per far accertare l'inadempimento del trasportatore agli obblighi assunti in contratto ed ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei relativi danni;

- che in mancanza di contestazione sulla proprietà dei beni non sussistono i presupposti per la concessione di un sequestro conservativo ex art.670 n.1 c.p.c., richiesto, in via subordinata, dalla parte ricorrente;

- che, in ragione della peculiarità del caso in esame e della oggettiva difficoltà di valutare, in un procedimento sommario, il comportamento delle parti nell'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, sussistano giusti motivi per compensarsi integralmente le spese del presente procedimento tra le parti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.

Si comunichi.

Roma, 24.09.2013

Il Giudice

Dott.ssa Clara Cormio

IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio di Cancelleria

Roma, il 27.9.2013

[Handwritten signature]